



Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindeverwaltung



Prot. n. 8762
(01/22)

Dal Municipio, li 10 novembre 2014

CAPITOLATO D'ONERI

disciplinante la concessione in uso del locale auditorium sito presso la struttura di proprietà comunale Sport Haus di Gressoney-Saint-Jean, finalizzata all'uso polifunzionale di cinema e analoghi. Periodo dal 16.12.2014 al 15.12.2016.

articolo 1 – oggetto della concessione

1. Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento in concessione del locale auditorium di proprietà comunale, sito presso la struttura denominata Sport Haus, in località Tschoarde nel comune di Gressoney-Saint-Jean, al fine della programmazione e conduzione del servizio ricreativo - culturale in seguito meglio dettagliato, per il periodo dal 16.12.2014 al 15.12.2016.
2. L'auditorium è destinato all'uso polifunzionale di cinema, teatro di prosa, esecuzioni musicali, convegni e manifestazioni pubbliche e private di vario genere.
3. Le prestazioni indicate nel capitolato sono obbligatorie per il concessionario, con facoltà del medesimo di incrementare le attività e i servizi offerte.
4. La concessione deve essere gestita sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se socio di cooperativa).

articolo 2 – finalità della concessione

1. La concessione è finalizzata alla gestione del locale auditorium di cui all'articolo 1 comma 1, al fine di offrire un intrattenimento ai residenti e ai numerosi turisti presenti sul territorio comunale.
2. In particolare il cinema:
 - è un'opera artistica autonoma con un proprio linguaggio espressivo e narrativo che segue proprie regole;
 - è spettacolo
 - è luogo di aggregazione sociale, di cultura e formazione oltre che di crescita emotiva
 - è specchio della realtà, è una sua ricostruzione, risultato di un lavoro di gruppo e di una scelta soggettiva.
3. La concessione, oltre a quanto indicato al precedente comma 1, mira a raggiungere i seguenti ulteriori obiettivi:
 - proporre opportunità di confronto, di ascolto degli altri, di esposizione delle proprie idee, dei propri vissuti e delle riflessioni personali
 - ampliare sguardi e punti di vista attraverso l'incontro con diverse realtà, diversi modi di rappresentarle, diversi linguaggi per raccontarle
 - promuovere la visione dei film all'interno della sala cinematografica: il fascino della sala buia, la visione collettiva, il sonoro dolby concorrono ad una piena partecipazione dello spettatore e amplificano la magia del cinema per un più profondo coinvolgimento visivo, sonoro ed emotivo
 - stimolare gli spettatori a uno sguardo attento e una visione critica in grado di riconoscere i meccanismi narrativi filmici;
 - proporre diverse tipologie di intrattenimento.

articolo 3 – durata della concessione

1. La concessione decorre dal 16.12.2014 sino al 15.12.2016.
2. L'inizio della concessione deve essere assicurato anche in pendenza della stipulazione della concessione, senza nessun ulteriore onere per il Comune concedente.

Articolo 4 – locali e attrezzature oggetto di concessione

1. I locali oggetto di concessione, siti in località Tschoarde e censiti al catasto al Fg. 23 mapp. n. 62, sub. 3, meglio individuati nella planimetria allegata al presente capitolato, sono così costituiti:
 - auditorium, avente dimensioni pari a m. 9,40 per m. 23,00 e così per complessivi m² 216,20. Il locale è dotato di n. 132 posti a sedere fissi e n. 12 posti mobili.
 - cabina di regia, avente dimensioni pari a m. 7,00 per m. 2,30 e così per complessivi m² 16,10.
 - n. 2 servizi igienici di cui uno adibito a portatori di Handicap.
 - hall, ancorché in uso non esclusivo, dotata di Bancone.
2. La cabina di regia è dotata delle seguenti attrezzature:
 - a. Lettore VHS JVC super VHS ET
 - b. Lettore DVD Philips Picture CD
 - c. Mixer 12 canali Jedia Effect pro 8224
 - d. Amplificatori Jedia AP 1200 - numero 3
 - e. Ricevitore VHF singolo canale diversity con 8 Frequenze fisse disponibili MIPRO MR 112
 - f. Sistema Dolby Digital Cinema Sound Processor CP650
 - g. Sistema Dolby Digital Cinema Sound Processor CP650, Cat. No. 779, Remote Control
 - h. 1 cassa audio
 - i. Mixer luci SUPERLITE C-401
 - j. Ripetitore per microfoni senza fili RCF
 - k. Proiettore Cinemeccanica Victoria 5 Zenith CX 21H
 - l. Raddrizzatore elettromeccanico trifase IREM N3
 - m. Macchinario per montaggio film e avvolgitore elettrico Cinemeccanica
 - n. Macchinario per giunta film
 - o. Proiettore digitale 3D Cinemeccanica modello Barco dotato di:
 - Dolby Screen Server DSS200
 - Dolby Digital Media Adapter DMA8Plus
 - Switch Dell PowerConnect 2808
 - Monitor LCD Asus W193D-B
 - Tastiera Dell
 - p. Tavolo regia
 - q. 3 bobine metalliche grandi Cinemeccanica
 - r. 3 bobine metalliche piccole Cinemeccanica
 - s. Schermo per proiezione grande per cinema
 - t. Schermo per proiezione piccolo per manifestazioni
 - u. Proiettore JVC D-ILA DLA-M2000L.
3. I locali sopra descritti si intendono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente e devono essere mantenuti, a cura del concessionario, in stato di perfetta pulizia e decoro, come pure i servizi igienici annessi. Il Comune si impegna ad attivare ogni azione tecnico-amministrativa necessaria all'ottenimento di eventuali autorizzazioni amministrative attualmente non disponibili, riferite alla struttura e all'attività ivi svolta, e ricadenti, in termini di responsabilità e/o competenza, in capo al proprietario dell'immobile.

Articolo 5 – prestazioni minime richieste nell'ambito della concessione

1. Il concessionario è tenuto a garantire le proiezioni cinematografiche almeno nei sotto indicati periodi:
 - a. con cadenza giornaliera
 - dal 1° gennaio al 6 gennaio

- in concomitanza delle festività pasquali, dal giovedì antecedente la Pasqua sino al lunedì successivo
- dal 15 luglio al 31 agosto
- dal 26 al 31 dicembre.

Si precisa che nei periodi sopra indicati sono ammessi due giorni di riposo settimanale.

b. nei giorni di venerdì e sabato nei sotto indicati periodi:

- dal 7 al 31 gennaio
- nei mesi di febbraio, marzo, aprile
- dal 1° al 7 settembre
- dal 1° novembre al 25 dicembre

c. nei giorni sotto indicati, se non ricompresi nella precedente lettera b)

- 24 e 25 aprile
- 31 ottobre
- 1° novembre
- 7 e 8 dicembre.

2. È facoltà del concessionario:

- ampliare i periodi di proiezione cinematografica rispetto a quanto indicato al comma 1°
- sostituire, nei periodi indicati al comma 1, le proiezioni cinematografiche con altra tipologia di spettacolo
- organizzare altre tipologie di spettacolo nei periodi non indicati al comma 1.

Articolo 6 – interruzione del servizio

1. I servizi offerti nell'immobile oggetto di concessione, come disciplinati dal presente capitolato, sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici locali. La loro erogazione da parte del concessionario deve pertanto avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
2. In caso di ingiustificato abbandono o di sospensione del servizio ovvero al verificarsi di disservizi e/o inadempienze non rimosse a seguito di regolare diffida, il Comune agisce a norma degli artt. 26 e 27 del presente capitolato d'oneri.

Articolo 7 – tipo di attività

1. Oltre alle attività di proiezione cinematografica, è facoltà del concessionario organizzare eventi compatibili con la destinazione d'uso dei locali oggetto di concessione.
2. Le eventuali ulteriori attività devono essere comunicate al Comune concedente con preavviso di almeno otto giorni e, salvo espressa autorizzazione del Comune stesso, non possono essere a titolo gratuito.
3. Non è consentito vendere biglietti in numero superiore a quello dei posti effettivamente esistenti e riconosciuti dalla Commissione di Vigilanza prevista dall'art. 141 del Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e comunque non può avere accesso ai locali un numero di persone superiore a quello dei posti stessi.
4. Durante gli spettacoli devono essere tenute sgombre le corsie e i passaggi laterali ai posti a sedere; pertanto nessun spettatore può sostare nei luoghi di passaggio esistenti nella sala.
5. Durante le proiezioni e/o spettacoli, il titolare della licenza o un suo rappresentante devono essere presenti in sala.
6. L'eventuale vendita di alimenti e bevande durante gli spettacoli o gli eventi programmati nei locali in argomento, ai sensi del Decreto 30 ottobre 1996, n. 683, deve essere preventivamente concordata con l'amministrazione concedente e avvenire nel completo e totale rispetto delle vigenti norme igienico- sanitarie e fiscali.

Articolo 8 – obblighi, oneri e spese a carico del concessionario

1. Nella formulazione dell'offerta ogni concorrente deve tener debito conto degli oneri posti a carico del concessionario e di tutti quelli occorrenti per la corretta e puntuale gestione dei locali oggetto di concessione e per l'esecuzione dei servizi di cui al presente

- capitolato, nel rispetto delle norme di legge, previsti dalla vigente normativa e nel presente capitolato d'oneri, disciplinante il servizio.
2. I servizi prestati nei locali concessionati, devono essere effettuati con personale di provata capacità, regolarmente contrattualizzato secondo la vigente normativa e retribuito che, qualitativamente e quantitativamente, consenta al concessionario di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunto all'atto della stipula del contratto.
 3. Il concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assolvendo a tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale e assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. È tenuto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del contratto di cui alla presente concessione, alla categoria e nella località in cui è gestita la concessione, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località; è tenuto a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il concessionario anche nel caso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. In caso di inottemperanza accertata d'ufficio o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune può provvedere direttamente, impiegando le somme del canone di concessione o della cauzione, senza che il concessionario possa opporre eccezioni, né avere titolo a risarcimento di danni.
 4. Sono a esclusivo carico del concessionario, le responsabilità civili e penali, nell'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera in servizio.
 5. Qualora durante l'esercizio della concessione siano danneggiati beni immobili o mobili di proprietà del Comune e/o di soggetti terzi, il concessionario provvede, a propria cura e spese, alle necessarie riparazioni od opportune sostituzioni o al ripristino. Qualora non provveda entro i termini fissati dal Comune, è facoltà di quest'ultimo effettuare, direttamente o tramite terzi, le riparazioni o le sostituzioni necessarie, con ripetizione delle spese al concessionario.
 6. Le attività derivanti dall'esercizio della presente concessione devono essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e dei criteri generali di sicurezza antincendio.
 7. Sono altresì a carico del concessionario i seguenti oneri e obblighi:
 - a. custodire e conservare le cose con la diligenza del buon padre di famiglia, vigilando che nessuno arrechi danni alle attrezzature ivi installate e alle apparecchiature usate;
 - b. effettuare le proiezioni cinematografiche e gli spettacoli di altra natura nel rispetto della normativa vigente, limitando l'accesso in sala alla capienza massima autorizzata;
 - c. incaricare un proprio operatore abilitato, per l'uso dell'impianto elettrico e degli impianti della struttura per l'effettuazione delle proiezioni;
 - d. assicurare il puntuale rispetto e adempimento degli obblighi previsti dalle norme in vigore per le attività da svolgersi presso i locali in concessione, per quanto attiene le autorizzazioni amministrative, le imposte, le tasse, i contributi di varia natura dovuti in riferimento alle attività svolte, i diritti SIAE, i contributi assistenziali e previdenziali, le norme antincendio, di sicurezza e prevenzione degli incidenti, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
 - e. assicurare l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze, ai sensi della normativa in vigore e conformemente alle disposizioni del piano di emergenza e di evacuazione in vigore, mediante l'impiego di personale idoneamente formato ai sensi della vigente normativa;
 - f. per quanto concerne la prevenzione incendi, il concessionario deve garantire quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10.03.1998). In

- particolare il concessionario deve attuare la sorveglianza sul luogo di lavoro (regolare accessibilità vie di fuga, rispetto dei carichi di incendio, rispetto del divieto di fumo, etc.) e fornire il numero idoneo di addetti antincendio;
- g. le porte di sicurezza, a mente dell'art. 145 del T.U.L.P.S., devono essere mantenute in modo che, in caso di necessità, si possano facilmente aprire verso l'esterno con semplice spinta;
 - h. per quanto concerne i presidi di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di pronto soccorso, mezzi di comunicazione disposti dal D.M. 388/2003), il concessionario deve garantire quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e D.M. 15/7/2003) e fornire il numero idoneo di addetti pronto soccorso;
 - i. il concessionario deve provvedere a predisporre un piano di emergenza, secondo quanto disposto dal D.M. 10/03/1998, in relazione alle caratteristiche particolari del servizio svolto;
 - j. il concessionario è tenuto a vigilare affinché nei locali oggetti di concessione sia rigorosamente osservato il divieto di fumare (Legge 11 novembre 1975, n. 584).
 - k. riconsegnare la struttura e i beni oggetto della concessione in perfetto stato, a eccezione del normale deterioramento legato all'uso;
 - l. prestare l'assistenza tecnica necessaria in occasione dell'utilizzo della struttura di cui all'articolo 17;
 - m. la manutenzione ordinaria dei locali in concessione, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - 1. pulizia e manutenzione programmata di tutti i locali e comunque dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione e ogni qualvolta si renda necessario;
 - 2. pulizia, manutenzione e controllo periodico delle attrezzature, degli oggetti mobili e degli arredi;
 - 3. controllo di tutti gli impianti fissi e mobili, e in particolare degli impianti termici, elettrici, con particolare attenzione a quello d'emergenza, idrici, igienico-sanitari, ecc.;
 - 4. controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;
 - 5. sostituzione delle lampade di proiezione;
 - n. l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riguardo a quelle fiscali, di pubblica sicurezza, e relative alla sicurezza dei lavoratori, con tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, tenendo sollevato il Comune da ogni eventuale responsabilità al riguardo;
 - o. segnalare, senza indugio, ogni eventuale anomalia, disservizio, guasto o analoghi riscontrati nei locali, negli impianti, nelle attrezzature e dispositivi, al fine di consentire al Comune di intervenire, per quanto di sua competenza;
 - p. esonerare il Comune mediante stipula di polizza assicurativa da qualsivoglia richiesta di risarcimento di danni legati all'inosservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e dettate dalle legge in vigore, anche se ivi non esplicitamente richiamante.
8. Il concessionario è autorizzato ad accedere ai locali oggetto di concessione, anche in orari non corrispondenti a quello delle proiezioni, al fine di provvedere alle normali operazioni legate all'attività svolta.
9. Il concessionario previa autorizzazione del Comune può, a propria discrezione e salvo richieste diverse da parte del Comune, sospendere l'attività, ovvero modificare i periodi di programmazione.
10. Il concessionario è responsabile della custodia sia dei locali, sia delle attrezzature. Il concessionario è quindi tenuto a garantire la conservazione dei materiali d'uso e dei macchinari, sia con riferimento alla sicurezza, sia alla custodia; è a carico esclusivo del concessionario ogni responsabilità in proposito, nessuna esclusa e nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune nel caso di eventuali danni o furti. Nello svolgimento del servizio il concessionario deve pertanto prestare la massima cura nell'utilizzo e nella custodia dei luoghi e delle attrezzature di proprietà comunale. Il concessionario è tenuto a risarcire ogni eventuale danno arrecato alle stesse a conseguenza di un uso improprio

delle medesime e per danni arrecati dalla mancanza di un'accurata sorveglianza dei minori.

11. Sono a completo carico del concessionario:
 - il canone di concessione;
 - la retribuzione e i compensi previsti dalla normativa vigente per gli operatori utilizzati per lo svolgimento del servizio nei locali oggetto di concessione;
 - tutte le spese relative all'acquisto e al noleggio dell'ulteriore materiale necessario per le attività programmate nei locali oggetto di concessione;
 - la polizza di responsabilità civile e infortuni a favore del personale;
 - tutte indistintamente le spese contrattuali di bollo, registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse e d'imposte presenti e future inerenti ed emergenti dalla concessione, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative;
 - ogni ulteriore spesa derivante dalla gestione della concessione di cui al presente capitolato, che il medesimo non preveda a carico del Comune.
12. Il concessionario è altresì tenuto a riscuotere il costo dei biglietti previsto per assistere agli spettacoli organizzati nei locali oggetto di concessione, i cui proventi sono posti a suo beneficio esclusivo.
13. Anche per fini pubblicitari, oltre che di opportuna conoscenza e controllo, il concessionario è tenuto a dare comunicazione al concedente di tutte le proiezioni cinematografiche e degli eventi organizzati, mediante trasmissione di apposita comunicazione in formato digitale, almeno entro tre giorni lavorativi dall'evento, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. L'informativa deve avere una impostazione grafica gradevole e invitante.
14. La comunicazione degli eventi programmati deve altresì essere trasmessa in formato digitale, esclusivamente per fini pubblicitari, a:
 - Consorzio Gressoney Monterosa
 - Ufficio del Turismo di Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité e Pont-Saint-Martin
 - Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gaby, Issime, Fontainemore e Lillianes
 - eventuali uffici del Turismo o analoghi presenti sul territorio dei Comuni di cui al punto precedente.
15. Alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile e relative pertinenze, puliti e liberi da cose proprie o di terzi e persone, in perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso. È a carico del concessionario il risarcimento degli eventuali danni provocati.

articolo 9 - responsabilità del concessionario e assicurazione

1. I servizi offerti nell'immobile oggetto di concessione, come disciplinati dal presente capitolato sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici locali. L'erogazione da parte del concessionario deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza e non può essere sospeso o abbandonato, fatti salvi i casi determinati da "causa di forza maggiore", da dimostrarsi al Comune concedente.
2. Il concessionario è l'unico responsabile, verso il Comune, della gestione della concessione e della disciplina dei suoi dipendenti, di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguente all'esecuzione della concessione.
3. Il concessionario assume ogni responsabilità, civile e penale, contrattuale ed extracontrattuale comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione della concessione, sollevando il Comune e il personale della stessa addetto alla direzione e sorveglianza da qualsivoglia responsabilità civile o penale e da ogni pretesa di terzi. Deve dunque rispondere direttamente dei danni provocati alle persone, nonché alle strutture concesse dal Comune, anche in eccedenza alla copertura assicurativa; in particolare deve assicurarsi per i danni recati al Comune concedente stesso.
4. Il concessionario deve porre in essere ogni accorgimento e cautela, al fine di assicurare la tutela dell'incolumità degli utenti.

5. Il concessionario ha altresì l'obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti, di controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza e usino accuratamente i dispositivi di protezione individuale, come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro. La presenza in loco del personale del Comune non limita né riduce la piena e incondizionata responsabilità del concessionario.
6. Il concessionario è responsabile:
 - a. della buona conservazione ed efficienza dell'immobile, che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione e in base alle prescrizioni contenute nel presente capitolato;
 - b. della necessaria vigilanza e custodia della proprietà comunale nel suo complesso;
 - c. di eventuali danni o infortuni occorsi a chiunque durante la gestione della concessione. Se tali danni sono causati da terzi, il concessionario manleva il Comune da qualunque responsabilità salvo, una volta ripristinato lo statu quo ante e rifiuti gli eventuali danni, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi;
 - d. dell'inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza, per evitare incidenti, danni o infortuni.
7. Il concessionario è tenuto a provvedere, sotto la propria responsabilità e a proprie cure e spese, a dotarsi dei documenti tecnico - amministrativi prescritti per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di conformità degli impianti, prevenzione incendi e quant'altro previsto per la fattispecie, fornendo al Comune ogni probante documentazione dell'intervenuto rispetto degli obblighi qui richiamati.
8. Le tariffe per la fruizione dei servizi nei locali oggetto della presente concessione, devono essere preventivamente comunicate al Comune concedente che ha facoltà di imporre modifiche, da concordarsi in contraddittorio con il concessionario.
9. Il concessionario deve contrarre e trasmettere al Comune, ai fini della stipula del contratto:
 - ⇒ polizza assicurativa RCT per i rischi inerenti la concessione nella quale sia esplicitamente indicata il Comune di Gressoney-Saint-Jean quale "soggetto terzo" a tutti gli effetti di legge, con un massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00=;
 - ⇒ polizza assicurativa per il personale dipendente R.C.O con massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00=;
 - ⇒ polizza assicurativa, senza franchigia, contro incendi, esplosioni, incidenti di ogni genere, atti vandalici, ecc., per un massimale minimo di €. 1.000.000,00 (euro un milione/00).
10. Fatti salvi gli interventi in favore del concessionario da parte di società assicuratrici, lo stesso risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nella gestione della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

articolo 10 - personale addetto

1. Il concessionario deve garantire il corretto espletamento della concessione con proprio personale, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato e addestrato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, nel numero e nella qualifica che consenta di raggiungere risultati ottimali.
2. In particolare il concessionario deve disporre di personale opportunamente istruito all'utilizzo delle attrezzature tecniche e non, presenti nei locali oggetto di concessione.
3. Il concessionario è tenuto, prima dell'inizio dell'attività, a inviare all'amministrazione concedente l'elenco di tutti gli operatori che presteranno attività nei locali concessi, specificando la specializzazione e l'esperienza professionale, nonché tutti i dati anagrafici.
4. In caso di eventuali successive assunzioni o sostituzioni del personale, queste devono essere comunicate al Comune concedente.
5. Il concessionario si impegna a osservare e applicare nei confronti del proprio personale, soci o collaboratori la normativa vigente del settore di appartenenza.

6. Gli operatori devono mantenere un contegno riguardoso e corretto e la massima riservatezza nell'esercizio della concessione.
7. Il Comune si riserva la facoltà di esprimere un parere sulla qualifica e sull'operato dei singoli addetti. Il parere deve essere motivato ed è determinante per il prosieguo del rapporto contrattuale con il concessionario.
8. Il concessionario si impegna a richiamare e, se è il caso, sostituire gli operatori che non osservassero le disposizioni di cui ai commi precedenti. Le segnalazioni del Comune in questo senso sono impegnative per il concessionario.
9. Gli operatori sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio per fatti relativi all'ente e agli utenti di cui venga a conoscenza nell'esercizio della concessione e a utilizzare la struttura e le attrezzature oggetto di concessione con diligenza e cura.
10. Previa semplice richiesta scritta da parte del Comune, il concessionario è tenuto a trasmettere copia della documentazione comprovante l'effettivo pagamento dei salari e contributi previdenziali e assistenziali.
11. Il personale deve essere munito di apposito distintivo di identificazione, corredato di fotografia, portante la denominazione del concessionario, il proprio nome e con specificato il ruolo svolto, come previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008.
12. Il personale, sia a rapporto di lavoro dipendente, sia a rapporto di lavoro autonomo, deve essere in regola con le norme fiscali, previdenziali e assicurativo-sociali.
13. Il Comune è estraneo ai rapporti che possano intervenire tra il concessionario e il personale da esso adibito al servizio; al termine della concessione lo stesso personale deve cessare dalle sue funzioni senza che possa vantare alcun diritto verso il Comune concedente.

articolo 11 - personale volontario e tirocinante

1. È facoltà del concessionario utilizzare, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati di idoneità fisica, che svolga la propria attività a integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali di cui all'articolo precedente.
2. Il concessionario, in tal caso, si impegna a trasmettere periodicamente all'ufficio competente del Comune l'elenco nominativo dei volontari e dei tirocinanti, corredato dalle specifiche d'impiego, dai certificati di idoneità e dalle garanzie assicurative.

articolo 12 - sicurezza dei lavoratori

1. Il concessionario deve provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la completa sicurezza durante l'esercizio della concessione e l'incolumità delle persone addette e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza il Comune da qualsiasi responsabilità.
2. Il concessionario deve fornire al Comune concedente, ai fini della stipula del contratto di concessione, la documentazione attestante gli adempimenti ex articolo 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D. Lgs. 81/2008, ovvero autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il concessionario è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
4. I rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono svolgersi le attività di cui al presente capitolato, sono i rischi connessi allo svolgimento di spettacoli cinematografici, teatrali e analoghi.
5. Il concessionario è tenuto a uniformarsi scrupolosamente al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e a ogni norma vigente o che sarà emanata durante il periodo di vigenza contrattuale, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Non sussistendo, di norma, rischi di interferenza con il personale del Comune concedente, non è stato redatto il DUVRI.
7. Spetta al concessionario e alla società Gressoney Sport Haus s.r.l. a socio unico disciplinare e coordinare le interferenze del reciproco personale.
8. Il concessionario deve inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti, in materia di prevenzione incendi (medio rischio), e al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, e alla formazione dei preposti (articolo 19 D.Lgs. 81/2008).
9. Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.
10. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
11. L'impiego di energia elettrica da parte del personale del concessionario, deve essere assicurato da personale appositamente formato sulle idonee modalità di manovra da eseguire sulle apparecchiature. In particolare per quanto concerne la sicurezza durante l'esercizio della concessione, ogni e qualsiasi responsabilità connessa è a carico del concessionario.
12. Il concessionario, per quanto di competenza, deve predisporre un piano di evacuazione e di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali, (terremoti, incendi, allagamenti e altro), che preveda altresì l'immediata comunicazione dell'evento al Comune concedente.
13. In merito alla sicurezza, senza esclusione di quanto non espressamente riportato, il concessionario è soggetto alle seguenti prescrizioni esemplificative e non esaustive:
 - a. assicurare il completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di attrezzature, nonché l'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio e alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
 - b. portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti, dei rischi di qualsiasi natura derivanti dall'espletamento del servizio;
 - c. imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto;
 - d. assicurare, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 81/2008, la completa dotazione, a proprio totale carico, del vestiario idoneo ai compiti affidati e di tutti i DPI previsti dalla vigente normativa o prescritti, di volta in volta, in relazione a condizioni di rischio specifiche, connessi al servizio svolto per tutti lavoratori impegnati, che devono altresì essere resi edotti e formati sugli specifici rischi che la loro attività comporta.
 - e. disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino gli indumenti e i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
 - f. assicurare che, per tutta la durata della concessione, tutte le attrezzature utilizzate per il servizio siano conformi alle vigenti prescrizioni di legge e tenute in perfetta efficienza, collaudate e/o verificate a norma di legge, e sostituire immediatamente quelle che, per usura o per avaria, fossero deteriorate o mal funzionanti;
 - g. informare immediatamente l'Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.
 - h. assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e alle assicurazioni sociali secondo le vigenti norme;
 - i. predisporre e consegnare al Comune, prima della stipula del contratto di concessione e comunque prima della eventuale consegna del servizio nelle more della stipula del contratto stesso, qualora si verifichi questa eventualità, il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, connessi al servizio oggetto di concessione, ovvero apposita autocertificazione in merito al corretto adempimento degli obblighi di legge.

articolo 13 - smaltimento rifiuti – raccolta differenziata

1. Tutti i rifiuti solidi urbani prodotti durante l'esercizio della concessione, devono essere smaltiti come rifiuti, raccolti in sacchetti forniti dal concessionario e convogliati in forma differenziata negli appositi contenitori per la raccolta.
2. La raccolta, l'imballaggio e quanto altro comunque connesso e derivante, deve essere effettuato secondo le normative vigenti nel territorio comunale e a completo carico e onere del concessionario e comunque sempre con modalità atte a garantire la salvaguardia da contaminazioni e il rispetto delle cure igieniche.
3. Nessun contenitore di rifiuti solidi urbani (sacchi, pattumiere, scatoloni o altro), deve mai essere depositato, neanche temporaneamente, fuori delle strutture produttive e operative, se non diversamente disposto dal Comune.
4. È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).
5. Qualora si verificassero otturazioni degli scarichi causati da presenza di rifiuti, i costi per il ripristino degli scarichi sono totalmente a carico del concessionario.
6. Il concessionario si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di gestione dei propri rifiuti speciali prodotti, mediante utilizzo di idonei contenitori per ciascuna tipologia di rifiuto e successivo avvio a centri di recupero autorizzati che garantiscono il recupero di materia degli stessi.

articolo 14 – accesso ai locali

1. Al di fuori degli orari degli spettacoli, è vietato agli estranei accedere ai locali oggetto di concessione. I funzionari e gli amministratori del Comune, oltre che gli addetti di ispettorati diversi, possono accedere a tutti i locali ed effettuare ogni controllo in presenza del concessionario o dei suoi dipendenti/collaboratori.

articolo 15 – oneri a carico del Comune concedente

1. Il concessionario è autorizzato a utilizzare l'impianto elettrico e l'impianto termico, con oneri a carico del Comune.
2. Sono a carico del Comune concedente i lavori di manutenzione ordinaria, con esclusione di quelli espressamente previsti a carico della concessionaria, e straordinaria, necessari al mantenimento della struttura, o che, a seguito di autonoma valutazione, il Comune ritenga di eseguire anche solo per migliorare il decoro esterno dell'edificio, salvo, in ogni caso, i danni arrecati per negligenza o dolo da parte del concessionario.
3. L'eventuale inagibilità temporanea dei locali o degli impianti oggetto di concessione, che si rendesse necessaria per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione, aventi carattere di improrogabilità e di assoluta necessità, che si protragga oltre i limiti di cui al primo comma dell'articolo 1584 c.c., che abbiano carattere di urgenza, non dà diritto alla richiesta di indennizzo e/o di risarcimento del danno.

articolo 16 – canone di concessione

1. Il canone della concessione è stabilito secondo un criterio di variabilità, che individua l'ammontare dovuto in percentuale rispetto agli incassi calcolati al netto dell'I.V.A. di ciascuna giornata di proiezione.
2. Se in una giornata sono effettuate più proiezioni, anche di film diversi, il corrispettivo è calcolato sull'incasso complessivo registrato, al netto dell'I.V.A., dell'intera giornata.
3. Per ogni giornata di proiezione effettuata nei periodi dal
 - primo al 6 gennaio,
 - dal 25 al 31 dicembre

è corrisposto un canone giornaliero pari a €. 60,00= al netto dell'I.V.A., quale importo minimo garantito, in luogo dell'importo variabile di cui al precedente comma 1, qualora questo risultasse inferiore a tale somma. Per ogni giornata di proiezione effettuata nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto è corrisposto un canone giornaliero pari a €. 30,00= al netto dell'I.V.A., quale importo minimo garantito, in luogo dell'importo variabile di cui al precedente comma 1, qualora questo risultasse inferiore a tale somma.

4. Tenuto conto degli accordi intercorsi tra l'associazione nazionale Esercenti Cinema e il noleggio cinematografico per il riconoscimento da parte di quest'ultimo a ogni cinema, per ogni impianto installato idoneo alla proiezione di film in formato DCP – Digital Cinema 2D e 3D, di un contributo economico a fondo perduto pari a € 36.750,00, attraverso il metodo del VPF (Virtual Print Fee), per ogni film proiettato in formato digitale, nel rispetto delle regole contrattuali di volta in volta definiti, è previsto un rimborso parziale di € 240,00 o € 480,00=, fino al raggiungimento del massimale riconosciuto. Quale contributo agli oneri sostenuti per la digitalizzazione degli impianti di proiezione, il concessionario riverserà al Comune l'intera quota VPF percepita, entro trenta giorni dall'incasso del rimborso. Alla scadenza del contratto di concessione, il concessionario è tenuto a trasmettere al Comune concedente copia delle fatture emesse e rimaste insolute. L'importo non riversato al Comune è trattenuto dalla cauzione definitiva, sino al riversamento dell'ammontare complessivo del contributo economico spettante ai sensi del presente comma e maturato nel periodo contrattuale.
5. Al fine di determinare il canone di concessione, il concessionario è tenuto a:
 - a. produrre bimestralmente, entro il 20 del mese successivo, tutta la documentazione necessaria a effettuare il conteggio in argomento;
 - b. formalizzare contestualmente alla trasmissione di quanto indicato al precedente punto a), la proposta di canone bimestrale da versare al Comune concedente;
 - c. versare, entro 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvenuto assenso di quanto riportato al punto b), l'importo stabilito.
6. Il ritardo nel versamento del canone, comporta l'applicazione degli interesse nella misura legale vigente, e la facoltà del Comune di rescindere il contratto di concessione.

articolo 17 - utilizzo a favore del comune della struttura adibita a cinema - teatro

1. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente, nel periodo di vigenza della presente concessione, i locali dell'auditorium per n. 15 mattinate e/o pomeriggi, e/o serate, per l'organizzazione di eventi di varia natura, evitando le fasce orarie in cui è previsto l'utilizzo da parte del concessionario.
2. Il concessionario è tenuto a prestare a titolo gratuito, l'assistenza tecnica necessaria.
3. L'utilizzo di cui al precedente comma 1, è altresì finalizzato alla proiezione di pellicole, promossa dal Comune concedente, a titolo gratuito. In tal caso il concessionario, oltre a fornire l'assistenza tecnica necessaria, compresa la proiezione, è tenuta a fornire, con oneri a carico del Comune o di altro soggetto dal medesimo individuato, la pellicola proposta.
4. Al fine di permettere lo svolgimento di una corretta ed efficiente programmazione teatrale e cinematografica, è cura del Comune formulare con congruo anticipo, le relative richieste per iscritto, con l'indicazione delle date, degli orari prescelti, della motivazione e del numero dei soggetti coinvolti, fornendo altresì tutte le informazioni necessarie alle valutazioni della tipologia di servizio richiesto.

articolo 18 - deposito cauzionale definitivo

1. A garanzia degli adempimenti previsti dalla concessione, compreso il pagamento del canone, il concessionario è tenuto a costituire, prima dell'inizio della concessione, una cauzione dell'importo di € 5.000,00= (euro cinquemila / 00), anche sotto forma di polizza fideiussoria.
2. La garanzia fideiussoria, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006), nonché prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente. Deve contenere la clausola di "riscossione a prima richiesta" e la rinuncia del fideiussore a far valere le eccezioni di cui all'articolo 1945 del Codice Civile.
3. L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della garanzia fideiussoria, di:

- ✓ obbligarsi a versare al Comune concedente su semplice richiesta, senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dal Comune senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito;
 - ✓ considerare valida la fideiussione fino a 60 giorni dopo il completo esaurimento del rapporto concessorio principale. A tal fine si precisa che il rapporto concessorio si intenderà concluso con il riversamento dell'ammontare complessivo dei canoni di concessione, nonché del contributo di cui all'articolo 16 comma 4, maturato nel periodo di vigenza della concessione.
4. Su istanza del concessionario è concesso lo svincolo della cauzione trascorsi 60 giorni dalla scadenza del contratto di concessione, fatto salvo per l'importo corrispondente all'ammontare del contributo di cui all'articolo 16 comma 4, maturato e non ancora riversato al Comune concedente.
 5. Per far fronte a inadempienze degli obblighi di competenza del concessionario, il Comune può, previa diffida da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, procedere all'escussione totale o parziale della polizza fideiussoria. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, il concessionario deve ricostituire, entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento, detta garanzia nell'ammontare indicato al comma 1.

articolo 19 – adempimenti per la stipulazione del contratto di concessione

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto, che si formalizzerà mediante scrittura privata avverrà, nel termine assegnato dal Comune, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il concessionario.
2. La sottoscrizione del contratto di concessione da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia, degli eventuali regolamenti locali in materia, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi in quanto applicabili.
3. Sono a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, imposte e tasse, compresi i diritti di segreteria, inerenti e conseguenti al contratto. Tali spese devono essere versate al Comune prima della stipula del contratto stesso.
4. In caso di mancata stipula del contratto per colpa del concessionario, ivi compresa la mancata presentazione del soggetto sottoscrittore alla convocazione inoltrata dal Comune per la firma del contratto stesso, Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione definitiva e interpellare il concorrente secondo classificato.
5. Il concessionario deve esercitare la concessione nei termini indicati all'articolo 3, anche nelle more della stipulazione del contratto, salvo posticipo disposto dal Comune conceente. Nell'ipotesi di mancata stipula sono liquidati dal concessionario a favore del Comune solo i corrispettivi per i servizi effettivamente effettuati nel periodo.

articolo 20 – documentazione da produrre prima dell'inizio della concessione

1. Prima dell'inizio della concessione, anche nelle more di stipula del contratto e nei termini indicati dal Comune, il concessionario deve fornire:
 - l'elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione delle relative mansioni
 - documentazione attestante la formazione degli addetti antincendio di cui all'articolo 8 comma 9;
 - documentazione attestante la formazione degli addetti al pronto soccorso di cui all'articolo 8 comma 9;
 - piano di Emergenza, secondo quanto disposto dal D.M. 10/03/1998, in relazione alle caratteristiche particolari del servizio svolto
 - piano di evacuazione.
 - polizze assicurative di cui all'articolo 9 comma 9 del presente capitolato;
 - deposito cauzionale di cui all'articolo 18 del presente capitolato;

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ex articolo 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.Lgs. 81/2008, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, connessi al servizio oggetto di concessione, ovvero apposita autocertificazione in merito al corretto adempimento degli obblighi di legge.
2. Nel caso in cui il concessionario non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, il Comune assegna un ulteriore termine, non superiore a 3 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, il Comune incamera la cauzione provvisoria per rifiuto del contratto e ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

articolo 21 - ulteriori obblighi del concessionario ai sensi della legge 136/2010

1. Il concessionario assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato alla commessa, ovvero:
- 1.1) il codice IBAN del conto dedicato alla commessa (n. 27 caratteri alfanumerici)
 - 1.2) il nominativo dei soggetti delegati a operarvi, completo di codice fiscale e del ruolo ricoperto all'interno della ditta
 - 1.3) l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni
 - 1.4) l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2. L'inottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 comma 4 della Legge 136/2010.

articolo 22 - conoscenza delle condizioni generali della concessione e condizioni di remunerazione dello stesso

1. L'assunzione della concessione di cui al presente capitolato, implica da parte del concessionario la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla concessione stessa.
2. Nella formulazione dell'offerta, il concessionario deve tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per la gestione della concessione a regola d'arte, così come descritto nel presente capitolato, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a suo totale carico; resta immutato l'obbligo per lo stesso di elaborare il documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, nonché elaborare le norme comportamentali per la gestione dell'emergenza.

articolo 23 – destinazione d'uso dell'immobile e sub concessione

1. L'immobile è concesso a uso esclusivo di cinema, teatro o auditorium, al fine di organizzare conferenze o analoghi, con divieto al concessionario di mutarne, pur se in parte e anche solo temporaneamente, tale uso. È facoltà del Comune concedente autorizzare eventi di altra natura, previa istanza del concessionario.
2. È vietata la sub concessione, anche parziale, del contratto di concessione.

articolo 24 – migliorie e addizioni

1. Il concessionario non può, senza il consenso scritto del concedente, eseguire modifiche migliorative degli elementi strutturali oppure innovazioni, migliorie o addizioni di qualsiasi genere dell'immobile.
2. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per quelle opere di abbellimento, modifiche, migliorie e addizioni, ancorché autorizzate che, comunque, apportasse a sue spese ai locali concessionati e che dovranno essere mantenuti al termine della concessione stessa, come appartenenti al Comune, senza che il concessionario possa

pretendere alcun indennizzo, derogandosi così espressamente al disposto degli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.

3. Gli arredi e le attrezzature strettamente funzionali all'attività svolta quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, poltrone, corpi illuminanti, attrezzature sceniche e impianti di proiezione, non rientrano nelle disposizioni dei paragrafi precedenti; ogni intervento di miglioramento o di addizione che li riguardi deve, tuttavia, essere oggetto di precedente comunicazione al Comune.

articolo 25 – indirizzo e controlli

1. Il Comune si riserva di esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo sui locali e sull'attività ivi esercitata a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'attività culturale locale.
2. In considerazione della natura pubblica della struttura sono vietate tutte le sue utilizzazioni per spettacoli non consoni alle finalità divulgativo- culturali perseguite dall'Ente pubblico.

articolo 26 – penalità

1. Il Comune concedente si riserva di eseguire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli e ispezioni.
2. In caso di constatata inefficienza nella gestione della concessione, riscontrata nell'ambito dell'attività di controllo o di lamentele degli utenti, il Comune contesta tempestivamente le mancanze al concessionario per via telefonica, confermando per iscritto entro i due giorni successivi. Il concessionario è tenuto a eliminare le cause delle lamentele o del disservizio entro i due giorni successivi.
3. In caso di ulteriore inottemperanza nell'esercizio della concessione o di inosservanza delle norme contenute nel presente capitolato, il Comune applica una penalità di € 200,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti.
4. Sono altresì applicate le penalità di seguito riportate, con la sola formalità della contestazione degli addebiti:
 - ✓ interruzione del servizio € 500,00 per ogni giorno di interruzione
 - ✓ per comportamento del personale non conforme a quanto previsto dal capitolato € 200,00
 - ✓ per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente articolo € 100,00
5. Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate e applicate una pluralità di violazioni e penali.
6. L'applicazione di tre penali determina la rescissione, di diritto, del contratto.
7. Qualora il concessionario persista nell'inosservanza delle norme dettate dal presente capitolato, il Comune concedente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto o di parte di esso con il semplice preavviso da inviarsi mediante lettera raccomandata A.R.
8. Sono ripetute al concessionario eventuali sanzioni elevate al Comune da parte di soggetti terzi, se riferite alla gestione del servizio oggetto di concessione.

articolo 27 - risoluzione della concessione

1. Nel caso di grave inadempimento o di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano continuati, previa diffida scritta e l'assegnazione di un termine per l'adempimento, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il mancato pagamento del canone concessorio pattuito entro i termini fissati, così come la sub-concessione abusiva o il mutamento di destinazione dell'uso dei locali, produrranno, ipso iure, la decadenza dalla concessione per colpa del concessionario, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento del danno a favore del concedente, a norma dell'art. 1456 Codice Civile. Tutte le altre condizioni previste dalla presente concessione sono ritenute sostanziali; la loro mancata osservanza può

comportarne la decadenza con l'effetto dell'immediata riconsegna dell'oggetto della concessione.

3. Fatto salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo "penalità" e quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può dichiarare con semplice comunicazione scritta, la risoluzione del contratto ai sensi e agli effetti di cui all'art.1456 c.c., nei seguenti casi:
 1. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento, infrazione a ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
 2. per abituali negligenze o deficienze, regolarmente accertate e notificate;
 3. inosservanza da parte del concessionario di uno o più impegni assunti verso il Comune;
 4. mancata produzione della documentazione di cui all'articolo 20 "documentazione da produrre prima dell'inizio del servizio";
 5. contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del concessionario o del proprio personale;
 6. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 7. quando il concessionario si rende colpevole di frode;
 8. per apertura di procedura concorsuale, scioglimento, cessazione, messa in liquidazione o fallimento della ditta aggiudicataria;
 9. per scioglimento da parte dell'Autorità governativa (se cooperativa);
 10. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente, della concessione;
 11. per sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione antimafia;
 12. per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante del concessionario per un reato contro la pubblica amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 13. per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti della ditta aggiudicataria;
 14. per sopravvenuta mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalle normative nazionali o regionali per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione;
 15. per violazioni delle norme di sicurezza;
 16. nel caso in cui il concessionario utilizzi gli spazi concessi dal Comune per la realizzazione di attività non previste nella presente concessione, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 17. in caso di comminazione di penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 18. ogni altra inadempienza anche se qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile
4. Qualora si addivenga alla risoluzione della concessione, il concessionario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e al risarcimento delle maggiori spese sostenute dal Comune, per il rimanente periodo contrattuale.
5. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, il concessionario dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, il Comune può rivalersi sulla cauzione per i canoni concessori non versati, e addebitare all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altro soggetto, fino alla scadenza naturale della concessione.

articolo 28 – riservatezza delle informazioni e trattamento dati

1. Il trattamento dei dati è effettuato dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.

2. Parimenti il concessionario è tenuto al trattamento dei dati, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla vigente normativa in materia.

articolo 29- foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Aosta.

articolo 30 - disposizioni finali

1. La presente concessione, per quanto non espressamente disposto, è disciplinata dalle norme del Codice Civile e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.

Allegati:
planimetria dei locali